

ACCERTAMENTO

L'atto impositivo carente nella motivazione è illegittimo

di **Sergio Pellegrino**



Con l'[ordinanza 13402/20](#), depositata in cancelleria nella giornata di **ieri**, la Cassazione si è soffermata sull'annosa questione dell'**illegittimità degli atti impositivi quando non sufficientemente motivati**.

La controversia sulla quale la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi riguarda la legittimità di una **sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del 2014**, che aveva avallato l'operato dell'Agenzia delle Entrate in relazione ad un **avviso di liquidazione** emanato per il **recupero dell'imposta di registro su un verbale di conciliazione giudiziale**.

Il verbale in questione, sottoscritto tra i ricorrenti ed un terzo, prevedeva l'**obbligo di restituzione da parte di quest'ultimo di una somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria** in base ad un contratto risolto con il verbale di conciliazione.

Il ricorso per la cassazione della sentenza si basa su **due motivi**.

Innanzitutto, la violazione dell'**articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti dei contribuenti**, rubricato "**Chiarezza e motivazione degli atti**", che stabilisce che "*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*".

Secondo i contribuenti, l'**avviso di liquidazione** era da questo punto di vista **assolutamente carente**, non contenendo **indicazione della tariffa d'imposta applicata**, né delle **ragioni della pretesa erariale**, facendo invece **generico riferimento ad un verbale di conciliazione che non era stato allegato**.

L'avviso emesso dall'Agenzia si limitava infatti ad indicare che la pretesa impositiva si riferiva al **"verbale di conciliazione numero 142/2010 emesso dal tribunale"** e indicava il numero di repertorio della registrazione e le parti; inoltre riportava il fatto che la **pretesa era a titolo di "imposta principale di registro su atti giudiziari"**, riportando gli estremi della legge di riferimento (ossia, genericamente, il D.P.R. 131/1986).

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto il **primo motivo di ricorso fondato**, in considerazione del fatto che l'avviso di liquidazione contestato difetta di una serie di elementi essenziali:

- **non sono riportati i presupposti normativi della pretesa impositiva** e il solo riferimento al D.P.R. 131/1986, senza indicazione dell'articolo, non consente evidentemente di stabilire quale sia il fondamento della stessa;
- non è indicata neppure l'**aliquota dell'imposta**.

Viene al riguardo richiamata la posizione espressa dalla stessa Corte di Cassazione nella **sentenza 1134/2000**, che ha avuto modo di affermare che *"l'avviso di accertamento sia delle imposte dirette sia di quelle indirette deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonché dei criteri richiamati ai fini della rettifica"*.

Non assume rilevanza dirimente invece la **mancata allegazione del verbale di conciliazione** lamentata da parte dei contribuenti.

La previsione contenuta nell'**articolo 7 dello Statuto dei diritti dei contribuenti non può estendersi ad atti o documenti comunque conosciuti dai contribuenti**: nel caso di specie, l'atto in questione, essendo appunto un verbale di conciliazione, era stato perlopiù redatto da parte degli stessi e quindi per forza di cose da loro perfettamente conosciuto.

Il **secondo motivo di ricorso**, fondato sull'assoggettamento del verbale di conciliazione a tassazione in misura fissa, è risultato pertanto **assorbito**.

Cassando la sentenza impugnata, e non essendovi necessità di accertamenti in fatto, **la causa è stata decisa nel merito** con l'accoglimento da parte della Corte dell'originario ricorso del contribuente e la condanna dell'Agenzia a rifondere le spese del giudizio di legittimità.